

**Procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli
incentivi per il biometano trasportato con modalità
*extrarete***

Decreto 5 dicembre 2013

Indice

Premessa	3
Struttura delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extrarete	4
1. Misura della quantità e della qualità del biometano prodotto	4
1.1 Misura della quantità del biometano	4
1.2 Misura della qualità del biometano	5
2. Determinazione della quantità di biometano ammissibile agli incentivi nel caso di trasporto extrarete	6
2.1.1 Biometano incentivato nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti	6
2.1.2 Biometano incentivato nel caso di connessione dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o rete privata, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti.....	8
2.2 Biometano incentivato nel caso di utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5 del decreto biometano).....	11
2.2.1 Biometano incentivato nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo, con destinazione specifica per utilizzo in impianti CAR.....	12
2.2.2 Biometano incentivato nel caso di connessione dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o rete privata, con destinazione specifica per utilizzo in impianti CAR.....	14
3. Rilascio degli incentivi.....	16
3.1 Biometano utilizzato nei trasporti	16
3.1.1 Determinazione dei CIC da rilasciare e delle maggiorazioni	21
3.2 Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento	25
4. Consumi energetici ai fini dell'incentivazione del biometano utilizzato in impianti CAR	25
4.1 Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici.....	25
4.2 Assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti	25
4.3 Calcolo dell'energia incentivabile.....	26
5. Verifiche, controlli e sanzioni	28
<i>Appendice 1: impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading</i>	<i>29</i>
<i>Appendice 2: impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) e, a titolo esemplificativo, un ulteriore impianto di distribuzione stradale (tramite carro bombolaio o simili).</i>	<i>31</i>

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante delle procedure applicative che il GSE è tenuto a pubblicare in attuazione del decreto 5 dicembre 2013 (decreto biometano) e riguarda, nello specifico, le modalità per il calcolo e il rilascio dell'incentivo nei casi di biometano utilizzato nei trasporti o in impianti CAR senza immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, ossia mediante connessione diretta degli impianti di produzione ai siti di consumo o tramite carro bombolaio o mezzo di trasporto con caratteristiche simili (quali autocisterna per il trasporto GNL) o rete privata. Le sopra indicate modalità di trasporto del biometano sono genericamente indicate nel presente documento con la dizione: **trasporto extarete**.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad attenersi al quadro legislativo-regolamentare e alla normativa tecnica vigente in materia di misura della quantità e della qualità del biometano.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente documento nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento e qualora, anche sulla base dell'esperienza acquisita, dovesse ritenersi utile fornire indicazioni di maggior dettaglio.

Struttura delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extrarete

Come specificato nella premessa il presente documento riguarda le modalità per il calcolo e il rilascio dell'incentivo nei casi di biometano utilizzato nei trasporti o in impianti CAR senza immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale (extrarete).

In linea con quanto stabilito dal decreto biometano e con quanto già definito dall'Autorità con la deliberazione 46/2015/R/gas, il documento definisce le attività e gli adempimenti funzionali al rilascio dell'incentivo, con riferimento a:

- 1) la misura della quantità e della qualità del biometano prodotto: modalità di rilevazione e trasmissione dei dati al GSE;
- 2) le modalità di calcolo dei consumi energetici dell'impianto di produzione di biometano (con esclusivo riferimento alle casistiche di cui all'articolo 5 del decreto biometano);
- 3) la modalità di calcolo delle quantità di biometano ammesse agli incentivi.

Ai fini delle presenti procedure, i mezzi di trasporto di biometano con caratteristiche simili a quelle del carro bombolaio, quali le autocisterne per il trasporto GNL, sono considerati al pari dei carri bombolai.

1. Misura della quantità e della qualità del biometano prodotto

In base a quanto stabilito dall' articolo 2, comma 4 del decreto biometano, il biometano prodotto deve essere conforme ai requisiti di cui al DM 19 febbraio 2007 e al rapporto tecnico UNI/TR 11537:2014 emanato dal Comitato Italiano Gas (CIG) e sue successive modifiche e integrazioni. A tal proposito rimane in capo al produttore l'obbligo di garantire il rispetto delle specifiche di qualità del biometano prodotto.

La strumentazione di misura (o complesso di misura) deve possedere le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali riportate nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, ed essere conformi, in ogni componente/dispositivo, alle prescrizioni della normativa tecnica di riferimento.

Le misure delle grandezze utili ai fini della determinazione dell'incentivo devono essere rilevate secondo le modalità e le frequenze riportate nei successivi paragrafi e trasmesse al GSE mediante un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

1.1 Misura della quantità del biometano

I complessi di misura del biometano comprendono tutte le apparecchiature e gli strumenti atti a definire le quantità di biometano prodotte dagli impianti e devono essere installati a valle dei sistemi di compressione. I medesimi devono consentire la disponibilità giornaliera, con dettaglio orario, dei dati di misura relativi alle quantità immesse ed essere dotati di sistemi di acquisizione ed elaborazione locale dei dati e di apparecchiature atte a consentirne la telegestione, l'archiviazione su memoria di massa.

Il complesso di misura dovrà essere dotato almeno di:

- Misuratore di pressione;
- Misuratore di temperatura;
- Contatore volumetrico;
- Correttore di volume;
- Sistema di elaborazione e relativo sistema per archiviazione dati.

Si rappresenta che la misura della quantità di biometano prodotto è riferita al volume di combustibile in standard metri cubi.

1.2 Misura della qualità del biometano

Le modalità di rilevazione delle misure della qualità del biometano devono essere effettuate, come di seguito indicato:

- rilevazione in continuo: in tali casi viene utilizzato un gascromatografo o altro strumento con analoghe funzionalità dotato di un'unità di post elaborazione e analisi dati e di un sistema di archiviazione in grado di registrare i dati con cadenza almeno oraria. Si richiede la rilevazione in continuo dei componenti e dei parametri, sotto elencati:
 - metano (%);
 - anidride carbonica (%);
 - azoto (%);
 - ossigeno (%);
 - Potere Calorifico Inferiore e Superiore (MJ/Smc);
 - massa volumica del biometano (espressa in Kg/Smc);

- rilevazione a campione: la concentrazione dei seguenti componenti dovrà essere determinata tramite analisi a campione almeno due volte l'anno:
 - idrogeno solforato (ppm omg/Smc);
 - ammoniacca (ppm omg/Smc);
 - idrogeno(ppm o%Vol);
 - ossido di carbonio(ppm o mg/%mol) ;
 - silicio (ppm);
 - mercurio (ppm o µg/Smc);
 - fluoro (ppm omg/Smc);
 - cloro (ppm omg/Smc)
 - contenuto di zolfo da mercaptani (mg/Smc);
 - contenuto di zolfo totale (mg/Smc).

Il produttore deve trasmettere al GSE (con modalità e tempistiche specificate nel paragrafo 2) le misure relative al potere calorifico inferiore (PCI) e alla massa volumica del biometano e dichiarare annualmente, con riferimento ai componenti sopra indicati, che il biometano prodotto rispetta i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento. In ogni caso, il produttore è tenuto a segnalare tempestivamente al GSE eventuali scostamenti dai limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto biometano, nelle more dell'attuazione del mandato M/475 CE, al fine di garantire la salute della popolazione e l'ottimale funzionamento dei veicoli a metano, a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, le emissioni di biometano nelle reti sono consentite al solo biometano ottenuto da biogas derivante da digestione anaerobica di prodotti biologici e di sottoprodotti. Al termine del mandato M/475 il GSE si riserva di rivedere, ove necessario, il precedente elenco relativo ai parametri oggetto di analisi (ad esempio, aggiungendo i silossani).

In ogni caso, i dati rilevati con le modalità sopra indicate devono essere archiviati e custoditi, con il dettaglio sopra indicato, anche per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti, per un periodo minimo di 10 anni.

2. Determinazione della quantità di biometano ammissibile agli incentivi nel caso di trasporto extrarete

Nel presente paragrafo si riportano le modalità per il calcolo e il rilascio degli incentivi nei casi di biometano utilizzato nei trasporti (art. 4 del decreto biometano) o in impianti CAR (art. 5 del decreto biometano) con modalità di trasporto extrarete.

Si precisa che nei casi di utilizzo del biometano nei **trasporti** (art.4 del decreto biometano), ai fini del calcolo dell'incentivo, **non sono decurtati i consumi energetici dell'impianto necessari per la produzione di biometano.**

2.1.1 Biometano incentivato nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti

Per gli impianti di produzione di biometano, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti, e direttamente connessi al sito di consumo, l'energia annuale incentivata (E_{cic}) è determinata dal GSE, in attuazione di quanto previsto all'art. 35 della deliberazione 46/2015/R/gas dell'Autorità, sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E_{cic} = \sum_{n=1}^{12} E i_n$$

dove:

- $E i_n$ rappresenta l'energia incentivabile nel mese n espressa in MWh in attuazione di quanto previsto dall'art.35 della deliberazione 46/2015/R/gas dell'Autorità, l'energia incentivata E_i è determinata dal GSE sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E i_n = \min(M1_n; M2_n) * PCI$$

dove:

- $M1_n$ = misura mensile del biometano immesso nell'impianto di distribuzione di carburanti, espressa in Smc e rilevata nel punto di connessione con l'impianto di consumo;
- $M2_n$ = differenza calcolata su base mensile tra la quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi) ($M3$) e la quantità di gas naturale utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle fatture di acquisto di gas naturale/biometano) ($M4$). Se tale differenza è espressa in kg, per il calcolo del quantitativo minimo sarà necessario convertirla in Smc; a tal proposito sarà assunto il valore di massa volumica media mensile specifica del biometano misurato con apposita strumentazione; tale differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- PCI = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore misurato con dettaglio almeno giornaliero rilevato nel punto di connessione tra l'impianto di produzione e l'impianto di consumo, misurato in continuo tramite gascromatografo. Il suddetto dettaglio è da conservare a cura del produttore e da fornire al GSE per lo svolgimento di eventuali attività di verifica e controllo.

Nella figura 1 si illustrano i punti di rilievo delle misure di quantità.




Figura 1 - Schema delle misure rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo, di cui all'articolo 35, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE sono riportati nella tabella 1.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Responsabile trasmissione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M1	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Letture misurate di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M3 ¹	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Produttore (PB) *	Kg o Smc	Registro dei corrispettivi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M4 ²	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID) ³	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Produttore (PB) *	Smc	Misuratori relativi a ulteriori PDR	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

¹ I dati relativi a: quantità di gas erogate per autotrazione dai distributori (M3) e quantitativi di gas naturale prelevati dall'impianto di distribuzione di carburanti (M4) sono richiesti, al fine di agevolare l'acquisizione, direttamente al Produttore, il quale è tenuto a trasmetterli al GSE entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle misure (T+1).

² Vedi nota 1

³ Ovvero il titolare del contratto di fornitura, se diverso dal gestore dell'impianto di distribuzione.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Responsabile trasmissione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
PCI ⁴	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazioni del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
Massa volumica	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Kg/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

Tabella 1: sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di produzione

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

2.1.2 Biometano incentivato nel caso di connessione dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o rete privata, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti

Nel caso di impianti di produzione di biometano, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti, e connessi al sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o tramite rete privata, l'energia annuale incentivata (E_{cic}) è determinata dal GSE, in attuazione di quanto stabilito dall'art.38 della deliberazione 46/2015/R/gas dell'Autorità, sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E_{cic} = \sum_{n=1}^{12} E i_n$$

dove:

- $E i_n$ rappresenta l'energia incentivabile nel mese n espressa in MWh in attuazione di quanto stabilito dall'art.38 della deliberazione 46/2015/R/gas dell'Autorità, determinata dal GSE sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E i_n = \min(M1_n; M2_n; CB_n) * PCI$$

dove:

- $M1_n$ = misura su base mensile del biometano rilevata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$ = differenza calcolata su base mensile tra la quantità di gas erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione (misuratore alla pompa in uscita e come riportato nel registro dei corrispettivi) ($M3$) e la quantità di gas naturale utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle fatture di acquisto di gas naturale /biometano) ($M4$). Se tale

⁴ PCI è il potere calorifico inferiore misurato e rilevato nel punto M1 di connessione tra l'impianto di produzione e l'impianto di consumo.

differenza è espressa in kg, per il calcolo del quantitativo minimo sarà necessario convertirla in Smc; a tal proposito sarà assunto il valore di massa volumica media mensile del biometano misurato con apposita strumentazione; la suddetta differenza non può, in ogni caso, essere negativa;

- CB_n = quantità mensile riportata nel contratto bilaterale tra produttore e soggetto che immette in consumo;
- PCI = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore misurato con dettaglio almeno giornaliero rilevato nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, misurato in continuo tramite gascromatografo. Il suddetto dettaglio è da conservare a cura del produttore e da fornire al GSE per lo svolgimento di eventuali attività di verifica e controllo.

Nei casi in cui il biometano è trasportato in autocisterne come GNL (Gas Naturale Liquefatto) le misure della quantità M1 e del PCI devono essere realizzate immediatamente a monte della stazione di liquefazione del biometano. Le misure ricavate dai registri fiscali e/o bolle di scarico devono essere riportate, ai fini dell'invio al GSE, in Smc.

Nella figura 2 si evidenziano i punti in cui rilevare le misure di quantità.




Figura 2 - Schema delle misure rilevanti nel caso dell'articolo 38, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE sono riportati nella tabella 2.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Responsabile trasmissione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M1	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Letture misuratore di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M3 ⁵	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Produttore (PB)*	Kg o Smc	Registro dei corrispettivi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M4 ⁶	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID) ⁷	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante	Produttore (PB)*	Smc	Misuratori relativi a ulteriori PDR	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
CB (ove presente)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Contratto bilaterale	Mese N	Trasmesso in fase di qualifica o comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o in fase di rinnovo del contratto bilaterale
PCI ⁸	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
Massa volumica	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Kg/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

Tabella 2: sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante carro bombolaio o simili, o rete privata

⁵ Vedi nota 1

⁶ Vedi nota 1

⁷ Vedi nota 3

⁸ PCI è il potere calorifico inferiore misurato e rilevato nel punto M1 nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili.

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

2.2 Biometano incentivato nel caso di utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (art. 5 del decreto biometano)

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto biometano, ai fini della determinazione dell'energia elettrica netta incentivabile prodotta e immessa in rete dall'impianto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) si considerano i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, calcolati secondo le modalità illustrate al capitolo 4 del presente documento.

In considerazione di quanto sopra riportato, l'energia elettrica ammessa all'incentivazione è determinata secondo la seguente formula:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- E_i = energia elettrica incentivata su base mensile;
- E_{PNIR} = energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto di produzione di energia elettrica, determinata con le modalità previste nell'ambito dei decreti attuativi del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e delle relative procedure applicative del GSE, secondo la formula di seguito rappresentata:

$$E_{PNIR} = \min[(E_1 * FP\%); E_2]$$

dove:

- ✓ E_1 = energia elettrica prodotta misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- ✓ E_2 = energia elettrica immessa in rete misurata in corrispondenza del POD;
- ✓ $FP\%$ = fattore percentuale calcolato secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.1;
- $\%NI$ = energia "non incentivabile" data dal rapporto tra i contributi termici in ingresso all'impianto, non incentivabile, e l'energia al combustibile totale in ingresso all'impianto CAR, calcolata secondo le modalità riportate al capitolo 4;
- $\%CAR$ = rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento e l'energia elettrica prodotta totale;
- $\%BIOM$ pari a:

$$\%BIOM = \frac{E_{biometano}}{M2 * PCI_{medio}}$$

dove:

- $E_{biometano} = \min (M1; (M2 - M^*); CB) * PCI_{biometano}$ rappresenta l'equivalente energetico del biometano ammissibile all'incentivo;
- $M1$ = la misura del biometano prodotto ed eventualmente caricato sul carro bombolaio o simili, cui si fa riferimento nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;
- $M2$ = la misura del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione, cui si fa riferimento nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;
- M^* = portata di gas naturale prelevata dalla rete di distribuzione e/o trasporto;
- CB = la quantità di biometano riportata sul contratto bilaterale, cui si fa riferimento nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;

- $PCI_{biometano}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore, misurato a valle del sistema di upgrading, in continuo tramite gascromatografo;
- $PCI_{gas\ naturale}$ = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto;
- PCI_{medio} = potere calorifico inferiore della miscela gassosa in ingresso al cogeneratore calcolata come media ponderata dei poteri calorifici del biometano e del gas naturale prelevato dalla rete:

$$PCI_{medio} = \frac{M1 * PCI_{biometano} + M^* * PCI_{gas\ naturale}}{M1 + M^*}$$

2.2.1 Biometano incentivato nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo, con destinazione specifica per utilizzo in impianti CAR

Nel caso di impianti di produzione di biometano direttamente connessi a impianti CAR, l'energia $E_{biometano}$ intesa come l'equivalente energetico della quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata dal GSE, in coerenza con quanto disposto all'art. 35 della deliberazione 46/2015/R/gas, sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E_{biometano} = \min [M1; (M2 - M^*)] * PCI_{biometano}$$

dove:

- $E_{biometano}$ = energia contenuta nella quantità di biometano ammessa all'incentivo, espressa in MWh;
- $M1$ = misura del biometano prodotto a valle della sezione di upgrading, espressa in Smc;
- $M2$ = misura del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi dalla cogenerazione e degli eventuali altri apporti di gas naturale;
- M^* = quantità di gas naturale prelevata dalla rete di distribuzione e/o trasporto;
- $PCI_{biometano}$ = valore medio mensile del potere calorifico inferiore, ponderato in base alle quantità, e misurato con dettaglio almeno giornaliero, in continuo tramite gascromatografo. La misura deve essere rilevata nel punto di connessione tra l'impianto di produzione e l'impianto di consumo. Il suddetto dettaglio è da conservare a cura del produttore e da fornire al GSE per lo svolgimento di eventuali attività di verifica e controllo.

Nella figura 3 si rappresentano i punti in cui è necessario effettuare le misure di quantità.




Figura 3 - Schema delle misure rilevanti nel caso dell'articolo 35, Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE sono riportati nella tabella 3.

<i>Grandezza misurata</i>	<i>Responsabile raccolta e validazione misure</i>	<i>Responsabile trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Modalità di validazione misure</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>
M1	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misuratore di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M2	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	Smc	Lettura misuratore di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M*	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	Smc	Dati fatturati in bolletta/lettura misuratore di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
<i>PCI_{biometano}</i>	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
<i>PCI_{gas naturale}</i>	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	kWh/Smc	Bollettini d'analisi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
S.Aux_biometano	Produttore (PB)	Produttore (PB)	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - kWh termici per gli assorbimenti termici; - Volumi (Smc o litri) o masse (kg o ton) per l'uso dei combustibili fossili - Energia del combustibile (MWh) ⁹	Lettura misuratori	Anno T	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
S.Aux_CAR	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	kWh elettrici	Lettura misuratori	Anno T	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
E1	Gestore della rete elettrica (GRD)	Gestore della rete elettrica (GRD)	kWhe	Lettura misuratore elettrico	Mese N	Entro il 15 del mese N+1
E2	Gestore della rete elettrica (GRD)	Gestore della rete elettrica (GRD)	kWhe	Lettura misuratore elettrico	Mese N	Entro il 15 del mese N+1

Tabella 3: sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato in impianti CAR direttamente connessi all'impianto di produzione

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

⁹ Ai fini del calcolo dell'Energia del combustibile si fa riferimento ai valori indicati all'Allegato I del D.lgs 115/2008

2.2.2 Biometano incentivato nel caso di connessione dell'impianto di produzione di biometano con il sito di consumo mediante carro bombolaio o simili, o rete privata, con destinazione specifica per utilizzo in impianti CAR

Nel caso di impianti di produzione di biometano connessi a impianti CAR mediante carri bombolai o simili, o rete privata, l'energia $E_{biometano}$, intesa come l'equivalente energetico della quantità di biometano ammessa all'incentivo, è determinata dal GSE, in coerenza con quanto disposto all'art.39 della deliberazione 46/2015/R/gas, sulla base delle misure a quest'ultimo trasmesse e secondo la formula di seguito riportata:

$$E_{biometano} = \min [M1; (M2-M^*); CB] \times PCI_{biometano}$$

dove:

- $E_{biometano}$ = energia contenuta nella quantità di biometano ammessa all'incentivo, espressa in MWh;
- $M1$ = misura del biometano rilevata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2$ = misura del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione;
- M^* = quantità di gas naturale prelevata dalla rete di distribuzione e/o trasporto;
- CB = quantità riportata nel contratto bilaterale stipulato dal Produttore di biometano con il soggetto che utilizza lo stesso in impianti CAR;
- $PCI_{biometano}$ = valore medio mensile del potere calorifico inferiore, ponderato in base alle quantità, e misurato con dettaglio almeno giornaliero, in continuo tramite gascromatografo. La misura deve essere rilevata nel punto di carico del carro bombolaio o simili. Il suddetto dettaglio è da conservare a cura del produttore e da fornire al GSE per lo svolgimento di eventuali attività di verifica e controllo.

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE sono riportati nella tabella 4.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure	Responsabile trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M1	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misuratore di portata/ bolla carico carro bombolaio	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M2	Gestore impianto CAR (GID)	Gestore impianto CAR (GID)	Smc	Lettura misuratore di portata/bolla di scarico carro bombolaio	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M*	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	Smc	Dati fatturati in bolletta/lettura a misuratore di portata	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
PCIbiometano	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure	Responsabile trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
PCImetano	Gestore impianto CAR (GIC)	Gestore impianto CAR (GIC)	kWh/Smc	Come riportato nei bollettini d'analisi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
CB	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Contratto	Mese N	Trasmesso in fase di qualifica o comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o in fase di rinnovo del contratto bilaterale
S.Aux_biometano	Produttore (PB)	Produttore (PB)	- kWh elettrici per gli assorbimenti elettrici; - kWh termici per gli assorbimenti termici; - Volumi (Smc o litri) o masse (kg o ton) per l'uso dei combustibili fossili - Energia del combustibile (MWh) ¹⁰	Lettura misuratori	Anno T	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
S.Aux_CAR	Gestore impianto CAR (GID)	Gestore impianto CAR (GID)	kWh elettrici	Lettura misuratori	Anno T	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
E1	Gestore della rete elettrica (GRD)	Gestore della rete elettrica (GRD)	kWhe	Lettura misuratore elettrico	Mese N	Entro il 15 del mese N+1
E2	Gestore della rete elettrica (GRD)	Gestore della rete elettrica (GRD)	kWhe	Lettura misuratore elettrico	Mese N	Entro il 15 del mese N+1

Tabella 4: sintesi delle grandezze da misurare ai fini del riconoscimento dell'incentivo, per il biometano utilizzato in impianti CAR connessi all'impianto di produzione mediante carro bombolaio o simili, o rete privata

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

Nella figura 4 si evidenziano i punti di rilevazione delle misure di cui alla tabella 4.

¹⁰ Ai fini del calcolo dell'Energia del combustibile si fa riferimento ai valori indicati all'Allegato I del D.lgs 115/2008




Figura 4 - Schema delle misure rilevanti nel caso dell'articolo 39, allegato A alla delibera 46/2015/R/gas

3. Rilascio degli incentivi

3.1 Biometano utilizzato nei trasporti

Ai fini del rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) e delle eventuali maggiorazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a utilizzare l'applicativo informatico BIOCAR, integrando le informazioni dichiarate in fase di richiesta di qualifica dell'impianto di produzione di biometano.

Si rappresenta che, successivamente all'inserimento dei dati richiesti, nell'apposita sezione del portale è possibile scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti dall'operatore.

Il Rappresentante Legale dell'Operatore (o persona da esso all'uopo delegata), una volta verificata la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni inserite, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Successivamente, l'autodichiarazione e i documenti allegati devono essere caricati in formato digitale nell'applicativo BIOCAR.

Tutte le dichiarazioni si intendono acquisite dall'applicativo BIOCAR a valle dell'avviso automatico di ricezione da parte del sistema. Non sono comunque considerate valide, ai fini dell'ottenimento dei CIC, dichiarazioni incomplete, prive dei dati richiesti o modificate senza l'intervento sull'applicativo informatico.

Il GSE si riserva di utilizzare la documentazione acquisita dall'applicativo anche per effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Quanto comunicato in fase di autodichiarazione è visibile su BIOCAR nel conto proprietà del soggetto beneficiario, unitamente agli eventuali CIC in proprio possesso. Per l'utilizzo dell'applicativo si rimanda ai Manuali Utente e alle istruzioni operative pubblicati nella sezione web del sito del GSE ad essi dedicata.

Come meglio rappresentato al paragrafo 1.4 della "Procedura di qualifica per gli impianti di produzione di biometano", i soggetti beneficiari dei CIC possono essere differenti, in relazione all'immissione in consumo, desunta, ai sensi del Decreto 110/2008, come aggiornato dal Decreto 10 ottobre 2014, dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, coerentemente con quanto stabilito dalla relativa disciplina fiscale.

Il biometano utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di venti anni

dalla data di entrata in esercizio come definita nelle “Procedure applicative per la qualifica degli impianti di produzione di biometano”. Il rilascio dei CIC è disciplinato secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto 29 aprile 2008 n 110, aggiornato dal decreto MiSE del 10 ottobre 2014.

Il biometano può essere riconosciuto come biocarburante avanzato alla presentazione dell'autodichiarazione annuale ai fini dell'ottenimento dei CIC e di eventuali verifiche a consuntivo.

Tale riconoscimento avviene se la produzione di biometano è stata effettivamente realizzata a partire dalle materie prime di cui all'allegato 3, parte A, del decreto 10 ottobre 2014.

Per il rilascio dei CIC e per il riconoscimento delle eventuali maggiorazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a utilizzare l'applicativo informatico BIOCAR, integrando le informazioni dichiarate nella richiesta di qualifica dell'impianto di produzione di biometano e fornendo, attraverso un'apposita autodichiarazione, i quantitativi di biometano prodotto e immesso in consumo per autotrazione nell'anno precedente a quello della dichiarazione (tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno).

Si rappresenta che, successivamente all'inserimento dei dati richiesti nell'apposita sezione del portale, è possibile scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti dall'operatore.

Il Rappresentante Legale dell'Operatore (o persona dallo stesso delegata), una volta verificata la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni inserite, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Successivamente, la dichiarazione e i documenti allegati devono essere caricati in formato digitale nell'applicativo BIOCAR.

Tutta la documentazione si intende acquisita dall'applicativo BIOCAR a valle dell'avviso automatico di ricezione da parte del sistema. Non sono comunque considerate valide, ai fini dell'ottenimento dei certificati, dichiarazioni incomplete, prive dei dati richiesti o modificate senza l'intervento sull'applicativo informatico.

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, tramite il GSE, si riserva di utilizzare le informazioni acquisite tramite l'applicativo per effettuare controlli a campione sulla documentazione anche di sostenibilità, a supporto delle dichiarazioni rese. In tale fase di verifica il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti potrà risalire agli operatori economici a monte della catena di fornitura del biometano.

L'operatore può visualizzare quanto comunicato in fase di autodichiarazione su BIOCAR.

I CIC assegnati saranno visibili nel Conto Proprietà del soggetto beneficiario, il quale, avendoli nella sua disponibilità, potrà decidere di venderli o detenerli nel proprio portafoglio al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al decreto 10/10/2014.

Per l'utilizzo dell'applicativo BIOCAR si rimanda ai Manuali Utente e alle istruzioni operative che saranno disponibili nella sezione web del GSE ad essi dedicata.

Come rappresentato al paragrafo 1.4 delle “Procedure applicative per la qualifica degli impianti di produzione di biometano”, i soggetti beneficiari dei CIC possono essere differenti in relazione all'immissione in consumo desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, ai sensi del decreto 110/2008, aggiornato dal decreto MiSE 10 ottobre 2014, coerentemente con quanto stabilito dalla relativa disciplina fiscale.

Si riportano, di seguito, le fattispecie relative a soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 4, per i casi in cui il biometano è trasportato con modalità extra rete:

Impianto di produzione	Mezzo di trasporto del biometano	Impianto di distribuzione per autotrazione (Proprietario)	Percettore dei CIC (soggetto obbligato al pagamento dell'accisa)	Contratti previsti	Titolarità del Conto Proprietà BIOCAR
produttore	rete privata/carro bombolaio	produttore	produttore	-	produttore
produttore	rete privata/carro bombolaio	distributore di metano per autotrazione	produttore	Contratto di fornitura tra produttore e distributore	produttore
produttore	carro bombolaio (inviato dal distributore esercente l'impianto di compressione)	distributore di metano per autotrazione	distributore di metano per autotrazione	Contratto tra produttore e distributore con % di ripartizione dei CIC	produttore distributore

Tabella 5: soggetti beneficiari dei CIC e controparti interessate nella stipula dei contratti da inviare al GSE, ai fini del riconoscimento dell'incentivo

Di seguito si riportano i documenti richiesti nelle diverse casistiche sopra rappresentate.

Caso 1. Produttore che immette in consumo il biometano in un impianto di distribuzione di sua proprietà/gestione, senza il passaggio dalla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale

In tale fattispecie il produttore coincide con il soggetto che immette in consumo il biometano e con la controparte nel contratto di fornitura previsto dal Decreto. Al Produttore si richiedono le seguenti informazioni:

- numero della qualifica dell'impianto di produzione di biometano;
- riferimenti del responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo (nominativo, e-mail, riferimento telefonico);
- composizione della materia prima utilizzata per la produzione del biometano;
- codice CER del rifiuto (solo nel caso di biometano prodotto da rifiuti);
- paese di origine della materia prima, da cui il biometano è stato prodotto;
- codice del certificato di sostenibilità relativo al biometano prodotto (DM 23 gennaio 2012).
- sistema di certificazione al quale si aderisce e organismo di certificazione che rilascia la valutazione della conformità (informazioni presenti sul certificato di sostenibilità);
- intensità delle emissioni di gas ad effetto serra (gCO₂eq/MJ);
- quantità di biometano immesso in consumo (per le misure far riferimento al capitolo 2 del presente documento) con indicazione dei corrispondenti punti di misura;
- opzione nella scelta delle maggiorazioni (articolo 4, commi 3, 6 e 8);
- data di primo collaudo dell'impianto di distribuzione (in caso di richiesta della maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8);
- ubicazione dell'impianto di distribuzione (Regione, Provincia, CAP, Comune, indirizzo, località, sezione, foglio, particella, subalterno, latitudine e longitudine);

L'autodichiarazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nella Tabella, con la periodicità di invio ivi indicata, inoltre se richiesta deve essere esibita la documentazione attestante le fatturazioni e i pagamenti tra i soggetti coinvolti e la certificazione di sostenibilità.

Documentazione da allegare	Quando
Copia della documentazione fiscale relativa alla quantità di gas naturale erogato per autotrazione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Copia della documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale effettuati dall'Impianto di distribuzione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Documento d'identità del Rappresentante legale	Ogni anno
Documento di delega	Ogni anno in caso di delega
Documento di identità del delegato	Ogni anno in caso di delega
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta	Ogni anno

Tabella 6 : documentazione a carico del Produttore che immette in consumo direttamente tramite un impianto di distribuzione proprio

Indipendentemente dalla periodicità indicata, la documentazione deve essere riprodotta e allegata nuovamente ogni qual volta ci siano variazioni e modifiche di quanto precedentemente dichiarato.

Caso 2. Produttore che immette in consumo il biometano in un impianto di distribuzione gestito da un soggetto terzo, senza il passaggio dalla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale

In tale fattispecie il Produttore è il soggetto che immette in consumo in un impianto di distribuzione gestito da un soggetto terzo.

Di seguito si riportano le informazioni e i documenti richiesti al Produttore a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- numero della qualifica dell'impianto di produzione di biometano;
- riferimenti del responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo (nominativo, e-mail, riferimento telefonico);
- composizione della materia prima utilizzata per la produzione del biometano;
- codice CER del rifiuto (solo nel caso di biometano prodotto da rifiuti);
- paese di origine della materia prima da cui il biometano è stato prodotto;
- codice del certificato di sostenibilità relativo al biometano prodotto (DM 23 gennaio 2012).
- sistema di certificazione al quale si aderisce e organismo di certificazione che rilascia la valutazione della conformità (informazioni presenti sul certificato di sostenibilità);
- intensità delle emissioni di gas ad effetto serra (gCO₂eq/MJ);
- quantità di biometano immesso in consumo (per le misure far riferimento al capitolo 2 del presente documento) con indicazione dei corrispondenti punti di misura;
- opzione nella scelta delle maggiorazioni (articolo 4, commi 3 e 6);
- ragione sociale e partita IVA del proprietario dell'impianto di distribuzione;
- ubicazione dell'impianto di distribuzione (Regione, Provincia, CAP, Comune, indirizzo, località, sezione, foglio, particella, subalterno, latitudine e longitudine);
- data di inizio validità del contratto di fornitura tra Produttore e distributore di carburanti per autotrazione;
- data di scadenza del contratto di fornitura tra Produttore e distributore di carburanti per autotrazione;
- prezzo unitario annuale (€/Sm³) (facoltativo).

L'autodichiarazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nella Tabella, con la periodicità di invio ivi indicata, inoltre se richieste deve essere esibita la documentazione attestante le fatturazioni e i pagamenti tra i soggetti coinvolti e la certificazione di sostenibilità.

Documentazione da allegare	Quando
Copia del contratto di fornitura del biometano tra il Produttore e il distributore di carburanti per autotrazione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e ad ogni rinnovo del contratto
Copia della documentazione fiscale relativa alla quantità di gas naturale erogato per autotrazione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Copia della documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale effettuati dall'Impianto di distribuzione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Documento d'identità del Rappresentante legale	Ogni anno
Documento di delega	Ogni anno in caso di delega
Documento di identità del delegato	Ogni anno in caso di delega
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta	Ogni anno

Tabella 7 : documentazione a carico del soggetto beneficiario dei CIC

Indipendentemente dalla periodicità indicata, la documentazione deve essere riprodotta e allegata nuovamente ogni qual volta ci siano variazioni e modifiche di quanto precedentemente dichiarato.

Nel caso in cui l'impianto di compressione sia gestito dal distributore stradale è lui il soggetto in capo al quale insorge il presupposto del pagamento dell'accisa e, quindi, ai sensi del decreto MiSE 10 ottobre 2014, è il soggetto che immette in consumo il biometano nei trasporti e pertanto titolato a ricevere i CIC.

I distributori stradali, per poter accedere all'incentivazione prevista dall'articolo 4 del decreto biometano, dovranno registrarsi al portale informatico del GSE (GWA - Gestione Web Access) e ricevere le credenziali necessarie all'utilizzo degli applicativi informatici.

La procedura di registrazione al portale GWA e sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nel Manuale d'uso per la registrazione scaricabile dalla pagina di login GWA accessibile all'indirizzo web <https://applicazioni.gse.it>. Successivamente i distributori dovranno registrarsi all'applicativo informatico BIOCAR.

Al momento dell'autodichiarazione i Distributori di metano per autotrazione inseriscono sull'applicativo BIOCAR le seguenti informazioni indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- numero della qualifica dell'impianto di produzione di biometano;
- ragione sociale e partita IVA del Produttore;
- riferimenti del responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo (nominativo, e-mail, riferimento telefonico);
- composizione della materia prima utilizzata per la produzione del biometano;
- codice CER del rifiuto (solo nel caso di biometano prodotto da rifiuti);
- paese di origine della materia prima da cui il biometano è stato prodotto;
- codice del certificato di sostenibilità relativo al biometano prodotto (DM 23 gennaio 2012);
- sistema di certificazione al quale si aderisce e organismo di certificazione che rilascia la valutazione della conformità (informazioni presenti sul certificato di sostenibilità);

- intensità delle emissioni di gas ad effetto serra (gCO₂eq/MJ);
- quantità di biometano immesso in consumo (per le misure far riferimento al capitolo 2 del presente documento) con indicazione dei corrispondenti punti di misura;
- opzione per la scelta delle maggiorazioni (articolo 4, commi 3 e 6);
- ubicazione dell'impianto di distribuzione (Regione, Provincia, CAP, Comune, indirizzo, località, sezione, foglio, particella, subalterno, latitudine e longitudine);
- data di inizio validità del "contratto bilaterale";
- data di scadenza del "contratto bilaterale";
- suddivisione dell'incentivo tra Produttore e Distributore (percentuale di ripartizione dei CIC);
- prezzo unitario annuale (€/Sm³) (facoltativo).

L'autodichiarazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nella Tabella 8, con la periodicità di invio ivi indicata, inoltre se richieste deve essere esibita la documentazione attestante le fatturazioni e i pagamenti tra i soggetti coinvolti e la documentazione di sostenibilità.

Documentazione da allegare	Periodicità di invio
Copia del contratto bilaterale di fornitura tra il Produttore e il distributore di carburanti per autotrazione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e ad ogni rinnovo del contratto
Copia della documentazione fiscale relativa alla quantità di gas naturale erogato per autotrazione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Copia della documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale effettuati dall'Impianto di distribuzione	Il primo anno di richiesta dell'incentivo e, successivamente, in caso di richiesta
Copia del documento d'identità del Rappresentante legale	Ogni anno
Documento di delega	Ogni anno in caso di delega
Copia del documento di identità del delegato	Ogni anno in caso di delega
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta	Ogni anno

Tabella 8 - Documentazione a carico del distributore stradale per autotrazione che immette in consumo

Indipendentemente dalla periodicità indicata, la documentazione deve essere riprodotta e allegata nuovamente ogni qualvolta ci siano variazioni e modifiche di quanto precedentemente dichiarato.

3.1.1 Determinazione dei CIC da rilasciare e delle maggiorazioni

L'articolo 4 del decreto definisce gli incentivi per la produzione di biometano immesso in consumo nei trasporti, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio definita nelle "Procedura per la qualifica degli impianti di produzione di biometano", di seguito riportata.

Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione del biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale si intende la data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, come modificato dal decreto MiSE del 10 ottobre 2014. Per data di prima immissione in consumo del biometano definita nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti, ai sensi dell'art.52 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 46/2015/R/gas, si intende la data di decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo. La data di entrata in esercizio non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale. In assenza di un contratto bilaterale, laddove il produttore di biometano coincida con il gestore dell'impianto di

distribuzione, la data di immissione in consumo del biometano non potrà essere antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, i certificati rilasciati seguono quanto esplicitato nel decreto 110/2008, aggiornato dal decreto MiSE 10 ottobre 2014, relativamente al sistema d'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti.

I CIC spettanti si rilasciano entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di immissione in consumo e, di base, sono determinati riconoscendo 1 certificato per ogni 10 Gcal di biometano immesso in consumo nell'anno precedente. In relazione alla tipologia di materie prime utilizzate per la produzione, possono esserci delle maggiorazioni quantificate in un maggior numero di CIC spettanti a fronte di una stessa quantità di produzione realizzata.

I CIC sono differenziati per anno di emissione e vengono calcolati con arrotondamento mediante criterio commerciale.

Il GSE, calcolati i certificati da riconoscere e le eventuali maggiorazioni, provvede all'emissione degli stessi sul Conto Proprietà, presente sul portale BIOCAR, intestato al soggetto a cui spettano. Questi, tramite l'accesso all'applicativo, può conoscere i certificati in proprio possesso, scambiarli e visualizzare l'elenco delle transazioni che hanno interessato il suo Conto Proprietà.

Il calcolo del numero di certificati e delle eventuali maggiorazioni viene effettuato annualmente, sulla base di dati mensili, a valle delle istruttorie documentali di riscontro delle misure e delle autodichiarazioni, nonché sulla base delle segnalazioni ricevute dal MiPAAF in seguito alle sue verifiche e della normativa vigente sulla quantificazione e tipologia dei CIC. Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti effettua dei controlli, anche ispettivi, sulla catena di consegna del biometano, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 10 ottobre 2014.

Il numero dei certificati da rilasciare è funzione del quantitativo di biometano misurato immesso in consumo per i trasporti, delle caratteristiche della materia prima utilizzata per la produzione del biometano stesso e della realizzazione a proprie spese, o meno, da parte del produttore, beneficiario dell'incentivo, dell'impianto di distribuzione per autotrazione. L'emissione dei certificati segue poi differenti modalità a seconda che l'impianto di produzione sia nuovo o riconvertito.

Ai fini dell'ottenimento della **maggiorazione** di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto, che richiama l'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (**double counting**), il biometano deve essere prodotto esclusivamente a partire da:

- a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
- b) sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'articolo 33 del D. Lgs. 28/2011;
- c) alghe e materie di origine non alimentare, intendendosi per tali ultime quelle indicate nella tabella 1B del Decreto MiSE del 6 luglio 2012;
- d) sottoprodotti elencati nella tabella 1A del Decreto MiSE del 6 luglio 2012.

Per il rilascio della maggiorazione, inoltre, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano deve prevedere esplicitamente l'utilizzo esclusivo di una o più materie prime tra quelle precedentemente elencate.

A norma dell'articolo 4, comma 6 del Decreto, tale maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di immissione in consumo di biometano prodotto da tali materie prime in **codigestione** con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale non superiore al 30% in peso. In tale ipotesi la maggiorazione **double counting** viene riconosciuta al 70% del quantitativo di produzione effettivamente immesso in consumo. Inoltre, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano deve riportare in modo esplicito l'indicazione dell'utilizzo di una o più tipologie delle biomasse sopra elencate, in codigestione con prodotti di origine biologica nei limiti sopra indicati.

La verifica a campione della composizione della materia prima di produzione del biometano dichiarata dal Produttore e contenuta nell'autorizzazione all'esercizio, è demandata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), o ad altro soggetto dal Ministero stesso indicato. Il rilascio dei CIC spettanti è subordinato, pertanto, anche all'esito degli eventuali controlli che sarà comunicato dal MiPAAF al GSE.

Per finalità di verifica, nel caso di impianto di produzione di biogas che corrisponda biunivocamente a un impianto di produzione di biometano, il GSE può richiedere al produttore di biometano, che è tenuto a fornirli, i dati relativi alla quantità di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate (articolo 40, Allegato 1, delibera 46/2015 AEEGSI). La stessa cosa è prevista nel caso di un impianto di *upgrading* alimentato da più impianti di produzione di biogas per ciascuno di tali impianti (articolo 41, Allegato 1, delibera 46/2015 AEEGSI).

Nel caso di **impianto riconvertito** alla produzione di biometano, come stabilito dall'articolo 6 del decreto, i certificati vengono rilasciati in misura pari al 70% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto. In tal caso, inoltre, la maggiorazione *double counting* è riconosciuta, solo nel caso di biometano prodotto esclusivamente dalle materie prime di cui all'articolo 4, comma 3 dello stesso decreto. Non è prevista la maggiorazione per la codigestione.

Qualora il Produttore immetta direttamente in consumo il biometano, **senza utilizzo della rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale**, tramite un **nuovo impianto di distribuzione realizzato a proprie spese, con data di primo collaudo successiva al 18 dicembre 2013** (articolo 4, comma 8 del Decreto) ha diritto al rilascio dei certificati di immissione in consumo con una **maggiorazione del 50%** per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione. Le fatture attestanti la realizzazione dell'impianto di distribuzione per autotrazione, faranno fede per certificare la realizzazione a proprie spese.

Nella tabella seguente si riporta un quadro sintetico per il calcolo del numero di CIC ai sensi del decreto biometano.

SEZIONE A Determinazione del numero dei certificati di immissione in consumo spettanti in caso di utilizzo del biometano nei trasporti					SEZIONE B Determinazione della maggiorazione, in caso di immissione in consumo tramite impianto di distribuzione del produttore di biometano (articolo 4, comma 8 del DM biometano)	
Tipologia impianto	L'impianto di produzione del biometano è alimentato:	Gcal /CIC	I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano utilizzato nei trasporti, pari a:	Durata	Determinazione	Durata
nuovo	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano	5	100%	20 anni a decorrere dalla data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti	1,5 * numero CIC determinati nella SEZIONE A	10 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione
	da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso	5	70%			
		10	30%			
	da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale superiore al 30 % in peso	10	100%			
ricoverito	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano	5	70%			
	da altre biomasse	10				

Tabella 9: riepilogo determinazione del numero di CIC spettanti

3.2 Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Per tale fattispecie, l'incentivo è rilasciato attraverso le tariffe per la produzione di energia elettrica previste dal DM 6 luglio 2012, applicate alla produzione dell'energia elettrica netta immessa in rete, prodotta da biometano e riconosciuta CAR.

Il rilascio dell'incentivo, in relazione all'energia elettrica cogenerata netta, avviene su base annuale, secondo le modalità definite nei decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e nelle relative procedure applicative del GSE, e in ogni caso, previo ottenimento del riconoscimento CAR.¹¹

4. Consumi energetici ai fini dell'incentivazione del biometano utilizzato in impianti CAR

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto biometano, ai fini della determinazione dell'energia elettrica netta incentivabile prodotta e immessa in rete dall'impianto CAR, devono essere conteggiati i consumi dei servizi ausiliari, secondo le modalità indicate all'art.3, comma 6 del medesimo decreto e di quanto previsto all'art.22, comma 3 del decreto 6 luglio 2012.

4.1 Assorbimenti energetici dei servizi ausiliari elettrici

Ai fini della determinazione dell'energia elettrica prodotta netta immessa in rete (E_{PNIR}), in attuazione di quanto previsto nella deliberazione 47/2013/R/efr dell'Autorità e nella relative Procedura Applicativa del GSE¹² si applica, all'energia elettrica prodotta e misurata ai morsetti dei gruppi di generazione (E1), un fattore percentuale FP% ,calcolato annualmente sulla base delle grandezze $S_{Aux_biometano}$, solo per la quota parte elettrica, e S_{Aux_CAR} , rilevate secondo le modalità indicate nelle tabelle 3 e 4 del presente documento.

Quanto sopra riportato vale anche per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW.

Si precisa che per il calcolo del fattore FP%:

- sono presi in considerazione i servizi ausiliari elettrici dell'impianto di produzione di biometano e dell'impianto CAR (S_{Aux_CAR})
- sono compresi nel volume di controllo anche i compressori e tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto di upgrading $S_{biometano}$, solo parte elettrica);
- devono essere considerati gli assorbimenti di energia di tutti i servizi ausiliari a prescindere dalla modalità di alimentazione degli stessi (sono inclusi anche i servizi ausiliari autoalimentati).

4.2 Assorbimenti energetici da altri combustibili o da apporti termici da altri impianti

Eventuali assorbimenti energetici da combustibili fossili o da apporti termici provenienti da altri impianti devono essere decurtati dal calcolo dell'energia prodotta netta incentivabile. A tal fine si procede come segue:

- **stima dell'energia termica al combustibile in ingresso all'impianto di cogenerazione:**

L'energia termica del combustibile in ingresso all'impianto CAR è determinata a partire dalla misura di quantità del combustibile in ingresso e dal potere calorifico inferiore, PCI_{medio} , come calcolato al paragrafo 2.2 del presente documento:

$$E_{combTot} = M2 * PCI_{medio}$$

¹¹ Ai fini del riconoscimento CAR si fa riferimento a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011 e dalle relative procedure applicative del GSE

¹² Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW di cui ai D.M. 5 e 6 luglio 2012, paragrafo 4.5

- **stima dell'energia termica al combustibile corrispondente agli assorbimenti termici da altro impianto:**

L'energia termica utilizzata (E_{th}), proveniente da altri impianti, deve essere trasformata in energia del combustibile mediante il fattore di conversione riportato nell'allegato V del DM 4 agosto 2011 relativo alla produzione di vapore/acqua calda a partire da biogas:

$$E_{th-comb} = E_{th} / \eta_{rif}$$

η_{rif} = fattore di conversione = 0,7

- **assorbimenti energetici di combustibile non incentivabile:**

Il contenuto energetico annuale (E_{comb}) degli eventuali altri combustibili utilizzati in alimentazione di caldaie o motori/gruppi cogenerativi, è calcolato sulla base dei dati di portata e dei rispettivi poteri calorifici inferiori (PCI).

Non sono decurtati eventuali assorbimenti energetici provenienti dal biogas/gas prodotto presso l'impianto di produzione stesso.

In base di quanto definito nei tre punti precedenti è possibile stimare il valore dell'energia elettrica prodotta con contributi termici non incentivabili (E_{prod_NI}) mediante il seguente algoritmo:

$$E_{prod_NI} = E_1 * \%NI$$

dove:

$$\%NI = [(E_{comb} + E_{th-comb}) / E_{comb\ Tot}]$$

E_1 = energia elettrica prodotta lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione.

4.3 Calcolo dell'energia incentivabile

Definiti i vari coefficienti, la determinazione delle quantità incentivate è effettuata come segue:

- **energia elettrica prodotta netta immessa in rete [E_{PNIR}]:**

L'energia elettrica prodotta netta immessa in rete è il minor valore fra la Produzione netta [E_{PN}] e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete [E_{IR}].

La produzione netta è la produzione lorda dell'unità di produzione a cui è sottratta l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari elettrici, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione alla rete elettrica. La produzione netta è calcolata, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del DM 6 luglio 2012 secondo la seguente formula:

$$E_{PN} = E_1 * (1 - FP\%)$$

dove:

- E_1 = energia elettrica prodotta lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione;
- $FP\%$ = fattore percentuale calcolato secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.1;

L'energia elettrica effettivamente immessa in rete [E_{IR}] è l'energia elettrica prodotta e immessa dall'impianto CAR (attraverso le sue UP) nel punto di connessione alla rete, così come determinata dal gestore di rete e successivamente trasmessa al GSE.

L'energia elettrica prodotta netta immessa in rete [E_{PNIR}] sarà, pertanto, determinata come il minimo tra le due quantità precedentemente definite:

$$E_{PNIR} = \min(E_{PN}; E_{IR})$$

• **energia incentivabile ai sensi dell'art. 5 del decreto biometano [E_i]:**

L'energia incentivabile, ai sensi dell'art. 5 del decreto biometano, è pari a:

$$E_i = E_{PNIR} * (1 - \%NI) * \%CAR * \%BIOM$$

dove:

- E_{PNIR}: rappresenta l'energia elettrica prodotta netta dall'impianto alimentato a biometano;
- %NI= [(E_{comb} +E_{eth-comb})/E_{comb Tot}];
- %CAR è pari al rapporto tra l'energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ad alto rendimento e l'energia elettrica prodotta totale;
- %BIOM è pari a:

$$\%BIOM = \frac{E_{biometano}}{M2 * PCI_{medio}}$$

dove:

- $E_{biometano} = \min [M1; (M2 - M^*); CB] * PCI_{biometano}$ rappresenta l'equivalente energetico del biometano ammissibile all'incentivo;
- $M1$ = la misura del biometano prodotto ed eventualmente caricato sul carro bombolaio o simili, cui si fa riferimento nei precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;
- $M2$ = la misura del gas in ingresso alle sezioni di cogenerazione, cui si fa riferimento nei precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;
- M^* = portata di gas naturale prelevata dalla rete di distribuzione e/o trasporto;
- CB = la quantità di biometano riportata sul contratto bilaterale, cui si fa riferimento nei precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2;
- $PCI_{biometano}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore, misurato a valle del sistema di upgrading, in continuo tramite gascromatografo;
- $PCI_{gas naturale}$ = potere calorifico inferiore medio mensile del gas naturale prelevato dalla rete di distribuzione o trasporto;
- PCI_{medio} = potere calorifico inferiore della miscela gassosa in ingresso al cogeneratore calcolata come media ponderata dei poteri calorifici del biometano e del gas naturale prelevato dalla rete:

$$PCI_{medio} = \frac{M1 * PCI_{biometano} + M^* * PCI_{gas naturale}}{M1 + M^*}$$

5. Verifiche, controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto biometano e dell'art. 42 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, anche senza preavviso, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento all'incentivazione del biometano utilizzato nei trasporti, di cui all'art.4 del sopraindicato decreto, il GSE opera in coordinamento con il Comitato biocarburanti e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tenuto conto delle rispettive competenze.

A tal riguardo, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, il Comitato biocarburanti, cui partecipa anche il GSE, svolge verifiche su tutta la documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del biometano e sulla documentazione relativa agli obblighi di immissione in consumo mentre il MIPAAF, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato, ai fini delle maggiorazioni di cui all'art.4, commi 5 e 6 del decreto biometano, verifica i requisiti della materia prima.

Nell'ambito di tali verifiche il soggetto beneficiario dell'incentivo deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei suddetti controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonché il recupero dell'incentivo già erogato, provvedendo, ai sensi del succitato articolo 42 del decreto n. 28, a segnalare le istruttorie alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'obbligo di immissione in consumo, di cui al decreto 10 ottobre 2014, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE rilevi comunque violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo sulla base alle caratteristiche rilevate a seguito della verifica e alla normativa applicabile, recuperando solo le somme indebitamente erogate.

Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi, al fine di poter svolgere controlli documentali.

Il GSE qualora lo ritenesse opportuno, può pubblicare sul proprio sito un elenco dei documenti che i produttori dovranno tenere presso il sito dell'impianto, differenziato per tipologia di impianto e/o meccanismo di incentivazione. Rimane comunque salva la facoltà per il GSE di richiedere ulteriore documentazione utile allo svolgimento delle attività di verifica. All'atto della pubblicazione sul sito, verranno definite la tempistica e le modalità di implementazione, gestione ed aggiornamento di tale documentazione.

Appendice 1: impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading

Per impianti di produzione di biometano alimentati da più impianti di produzione di biogas/gas, sia nuovi sia già esistenti, che condividono la stessa sezione di upgrading si rappresenta che **per la quota parte di biometano ascrivibile alla produzione dell'impianto esistente, si applicano**, in ogni caso, **le modalità previste all'articolo 6** del decreto in materia di riconversione.

Ai fini della determinazione dei MWh da incentivare è necessario rilevare il contenuto energetico del biogas proveniente rispettivamente da ogni sezione secondo le modalità di seguito riportate:

- **energia e quantità di biometano ammessa all'incentivazione per la sezione di produzione di biogas di nuova realizzazione (tariffa piena):**

$$M_{biometano_{nuovo}} = \min(M_1; M_2; CB) * \alpha$$

$$E_{biometano_{nuovo}} = M_{biometano_{nuovo}} * PCI_{biometano}$$

$$\alpha = \frac{M_{1biogas} * PCI_{1biogas}}{M_{1biogas} * PCI_{1biogas} + M_{2biogas} * PCI_{2biogas}}$$

- **energia e quantità di biometano ammessa all'incentivazione per la sezione di produzione di biogas riconvertita (tariffa ridotta):**

$$M_{biometano_{riconvertito}} = \min(M_1; M_2; CB) * \omega$$

$$E_{biometano_{riconvertito}} = M_{biometano_{riconvertito}} * PCI_{biometano}$$

$$\omega = \frac{M_{2biogas} * PCI_{2biogas}}{M_{1biogas} * PCI_{1biogas} + M_{2biogas} * PCI_{2biogas}}$$

dove:

- per M1, M2 e CB si rimanda ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 e 2.2.2;
- $M_{1biogas}$ = quantità di biogas prodotta dalla sezione di nuova realizzazione misurata da uno specifico misuratore di portata in Smc;
- $M_{2biogas}$ = quantità di biogas prodotta dalla sezione riconvertita misurata da uno specifico misuratore di portata in Smc;
- $PCI_{1biogas}$ = potere calorifico inferiore del biogas prodotto dalla sezione di nuova realizzazione e misurato da uno specifico strumento di misura delle specifiche qualità in kWh/ Smc;
- $PCI_{2biogas}$ = potere calorifico inferiore del biogas prodotto dalla sezione riconvertita e misurato da uno specifico strumento di misura delle specifiche di qualità in kWh/ Smc;
- $PCI_{biometano}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico inferiore del biometano, misurato in continuo tramite gascromatografo a valle della sezione di upgrading

Nella figura 5 si rappresentano i punti di misurazione delle grandezze necessarie al calcolo di cui sopra.




Figura 5 - Schema delle misure rilevanti nel caso di impianti multi-sezione costituiti sia da sezioni di nuove realizzazione che da altre riconvertite

I soggetti responsabili della trasmissione delle misure e la frequenza di invio dei dati al GSE nel caso di cui sopra sono riportati nella tabella 10.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure	Responsabile trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M1_biogas	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misuratore di portata	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1
M2_biogas	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misuratore di portata	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1
PCI1_biogas	Produttore (PB)	Produttore (PB)	KWh/Smc	Certificazione del produttore	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure	Responsabile trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
PCI2_biogas	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazione del produttore/composizione	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1

Tabella 10: misure da inviare

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

Appendice 2: impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) e, a titolo esemplificativo, un ulteriore impianto di distribuzione stradale (tramite carro bombolaio o simili).

L'energia incentivata E_i , nel caso di impianti di produzione di biometano che alimentano contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore stesso) ed un ulteriore impianto di distribuzione stradale attraverso l'utilizzo di carri bombolai o simili, è determinata dal GSE, sulla base delle misure trasmesse al medesimo GSE con le modalità di cui al precedente punto, secondo il seguente calcolo:

$$E_i = \min[M1; (\min(M2; M4) + \min(M3; M5; CB))] * PCI$$

Dove:

- E_i = energia ammessa all'incentivo, espressa in MWh;
- $M1$ = misura del biometano rilevata immediatamente a valle dell'upgrading espressa in Smc;
- $M2$ = misura del biometano rilevata immediatamente a valle del punto di connessione dell'impianto di produzione con l'impianto di consumo espressa in Smc;
- $M3$ = misura del biometano rilevata immediatamente a monte del punto di caricamento dei carri bombolai espressa in Smc;
- $M4$ = la differenza tra la quantità erogata per autotrazione nel distributore gestito e di proprietà del produttore (misuratore alla pompa in uscita e come risultante da registro dei corrispettivi) ($M6$) e la quantità di gas naturale utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle fatture di acquisto) ($M7$). Se tale differenza è espressa in kg, per il calcolo del quantitativo minimo sarà necessario convertirla in Smc; a tal proposito sarà assunto il valore di massa volumica media mensile del biometano misurato con apposita strumentazione; la suddetta differenza non può, in ogni caso, essere negativa;
- $M5$ = la differenza tra la quantità erogata per autotrazione nel distributore gestito da un altro soggetto (misuratore alla pompa in uscita e come risultante da registro dei corrispettivi) ($M8$) e la quantità di gas naturale utilizzata dall'impianto di distribuzione di carburanti (risultante dalle fatture di acquisto) ($M9$). Se tale differenza è espressa in kg, per il calcolo del quantitativo minimo sarà necessario convertirla in Smc; a tal proposito sarà assunto il valore di massa volumica media mensile del biometano misurato con apposita strumentazione; tale valore non può, in ogni caso, essere negativo;

- *CB*= quantità riportata nel contratto bilaterale tra produttore e distributore di carburante per autotrazione, ovvero quantità riportata nel contratto bilaterale tra produttore e soggetto che immette in consumo e quantità riportata nel contratto bilaterale tra soggetto che immette in consumo e distributore di carburanti per autotrazione;
- *PCI* = valore medio mensile del potere calorifico inferiore, ponderato in base alle quantità, e misurato con dettaglio almeno giornaliero, in continuo tramite gascromatografo. La misura deve essere rilevata a valle del sistema di *upgrading* (M1). Il suddetto dettaglio è da conservare a cura del produttore e da fornire al GSE per lo svolgimento di eventuali attività di verifica e controllo.

Definita l'energia ammessa all'incentivo è possibile determinare la quota-parte, espressa in MWh, che avrà diritto alla maggiorazione [$E_{imaggiorazione}$] prevista per il biometano immesso nei trasporti in un impianto di autotrazione realizzato a spese del produttore (art. 4 comma 8 del decreto biometano):

$$E_{imaggiorazione} = \min(M2; M4) * PCI$$

Dove *M2*, *M4* *PCI* assumono i significati riportati precedentemente nel presente paragrafo.

L'energia incentivata, espressa in MWh, che non avrà diritto alla maggiorazione, $E_{iNOmaggiorazione}$, (relativa al biometano immesso in consumo nel distributore stradale realizzato da un soggetto terzo) sarà determinata per differenza come riportato nella seguente relazione:

$$E_{iNOmaggiorazione} = E_i - E_{imaggiorazione}$$

Nella tabella 11 si riportano i soggetti responsabili e le modalità per la trasmissione, la raccolta e la validazione delle misure relative alle grandezze rilevanti ai fini della determinazione dell'incentivo, nel caso di cui sopra.

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Responsabile trasmissione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione e misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M1	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misurato-re di portata	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1
M2	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Lettura misurato-re di portata	Mese N	Entro il giorno 10 gennaio dell'anno T+1
M3	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)*	Smc	Misuratori relativi a ulteriori PDR	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M6	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Kg o Smc	Registro dei corrispettivi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M7	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Misuratori relativi a ulteriori PDR	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

Grandezza misurata	Responsabile raccolta e validazione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Responsabile trasmissione misure (da delibera 46/2015/R/gas)	Soggetto preposto all'invio dei dati di misura al GSE	Unità di misura del dato trasmesso	Modalità di validazione e misure	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza invio del dato
M8 ¹³	Gestore dell'impianto di distribuzione e del carburante (GID)	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Produttore (PB)*	Kg o Smc	Registro dei corrispettivi	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
M9 ¹⁴	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID) ¹⁵	Gestore dell'impianto di distribuzione del carburante (GID)	Produttore (PB)*	Smc	Misuratori relativi a ulteriori PDR	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
CB (ove presente)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Smc	Contratto Bilaterale	Mese N	Trasmesso in fase di qualifica o comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o in fase di rinnovo del contratto bilaterale
PCI ¹⁶	Produttore (PB)	Produttore (PB)	Produttore (PB)	kWh/Smc	Certificazione del prodotto-re	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1
Massa volumica	Produttore (PB)	Produttore (PB)		Kg/Smc	Certificazione del prodotto-re	Mese N	Entro il 10 gennaio dell'anno T+1

Tabella 11: documentazione a carico del soggetto beneficiario dei CIC

Le misure sopra indicate devono essere trasmesse al GSE tramite un'opportuna interfaccia informatica i cui dettagli verranno forniti dal GSE con apposita informativa.

Nella figura 6 si illustrano i punti di misurazione delle grandezze di cui alla tabella 8

¹³ Vedi nota 1

¹⁴ Vedi nota 1

¹⁵ Vedi nota 3

¹⁶ Vedi nota 3




Figura 6 - Schema delle misure rilevanti nel caso di impianto di produzione di biometano che alimenta contemporaneamente un impianto di distribuzione stradale direttamente connesso (realizzato e gestito dal produttore) ed un ulteriore impianto di distribuzione stradale, attraverso l'utilizzo di carichi bombola